

COMUNE DI PESCARA

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N° 108 DEL 28/07/2026

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 106 DEL 25 LUGLIO 2026 AVENTE AD OGGETTO <<D.LGS. N. 116 DEL 30/05/2008 – D.M. 30.03.2010 - SFIORI DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI DEL 23 E 24 LUGLIO 2026. DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE TRANSETTO DI COSTA DENOMINATO “ZONA ANT. VIA LEOPARDI”>>

IL SINDACO

Vista la Delibera di G.R. n. 67 del 17/02/2026 avente ad oggetto: D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 – D. M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.. Approvazioni risultanze campionamenti anno 2025. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2026;*

Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 106 del 25 luglio 2026 avente ad oggetto <<D.lgs. n. 116 del 30/05/2008 – D.M. 30.03.2010 - sfiori dei sollevamenti fognari del 23 e 24 luglio 2026. Divieto temporaneo di balneazione transetto di costa denominato “Zona ant. Via leopardi”>> di inibizione alla balneazione per lo specchio acqueo di cui all’oggetto, provvedimento resosi opportuno in quanto:

- ACA S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 141586 del 24/07/2026, ha comunicato sfiori, causati dagli eccessivi eventi meteorici, che hanno avuto inizio nella tarda serata del 23 luglio 2026, in base alla quale i referenti comunali, in accordo con il Sindaco, hanno chiesto ad ARPA il monitoraggio immediato delle acque di balneazione a rischio di contaminazione, ovvero quelle antistanti il punto di monitoraggio via Leopardi e, solo precauzionalmente, di via Galilei
- Il distretto Provinciale di Pescara dell'ARPA Abruzzo, con nota prot. n. 0030807 del 25/07/2026 acquisita dal responsabile di questo Ente per le vie brevi in pari data, ha comunicato **la non conformità** del punto di prelievo **IT013068028012** con denominazione **“Zona ant. Via Leopardi”**;
- i risultati avevano evidenziato il **superamento** dei valori di legge per il parametro Escherichia coli, con valori >24.196 MPN/100 mL, a fronte di valori limite di riferimento pari a 500 MPN/100 mL; e per il parametro Enterococchi intestinali, con valori di 1785 MPN/100 mL, a fronte di valori limite di riferimento pari a 200 MPN/100; il punto di prelievo di via Galilei è risultato ampiamente conforme per entrambe i parametri

Preso atto

- dell'esito delle analisi di laboratorio effettuate dal Distretto Provinciale di Pescara di ARPA Abruzzo e comunicate al Comune di Pescara con nota prot. n. 0031144/2026 del 28/07/2026 (acquisita alla mail del responsabile del presente procedimento in pari data) inerenti il campionamento acque eseguito in data 27/07/2026 presso il punto di prelievo identificato come **IT013068028012** con denominazione **“Zona ant. Via Leopardi”**. E' stato misurato un valore di concentrazione del parametro Enterococchi intestinali pari a 75

MPN/100mL, a fronte di un valore massimo consentito pari a 200 MPN/100mL, e del parametro Escherichia coli rilevato con concentrazione di 269 MPN/100mL, a fronte di un valore massimo consentito pari a 500 MPN/100mL, che consente quindi di rimuovere in piena sicurezza il divieto temporaneo alla balneazione.

Visti:

- il D.P.R. n. 470/1982, "Attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 29/12/2000, n. 422 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2000";
- il Decreto del Ministero della Sanità in data 29.01.1992;
- la Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla Legge n.14/2009;
- il D.M. 30/03/2010 finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1 la REVOCA del divieto temporaneo di balneazione nelle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio **IT013068028012** (Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo "**Zona ant. Via Leopardi**" comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (Lat. 42,4714413; Long. 14,2174653) ed il punto fine costa con coordinate (Lat. 42,4687700; Long. 14,2222300) così come indicati nella planimetria allegata alla precedente Ordinanza Sindacale n.106 del 25 luglio 2026;
- 2 la rimozione degli appositi cartelli di "Divieto di Balneazione Temporaneo" recante il simbolo del divieto fornita in allegato alla precedente Ordinanza Sindacale n. 106 del 25 luglio 2026, collocati a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere del Comune di Pescara interessati dal transetto Zona ant. Via Leopardi;

SPECIFICA CHE:

- i gestori degli stabilimenti balneari interessati dal presente provvedimento devono abbassare la bandiera rossa di pericolo, segnatamente alla qualità delle acque, necessariamente issata per tutto il periodo di inibizione temporanea alla balneazione;

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza:

- Ai legali rappresentati delle concessioni e/o gestori degli stabilimenti balneari della costa Pescara interessati dal presente provvedimento;
- Al Dipartimento Prevenzione – U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara;
- Al Corpo di Polizia Locale;
- Al Settore Manutenzione Stradale, Viabilità e Pubblica Incolumità;
- Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico;
- Al Settore Ambiente e Territorio;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime DPE012;
- Alla Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032;
- All'ARPA, Azienda Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto Provinciale di Pescara;
- All'ACA S.p.A. Azienda Consortile Acquedottistica;
- Alla Direzione Marittima, Capitaneria di Porto di Pescara;
- Al Ministero della Salute;
- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pescara;
- Alla E-Distribuzione S.p.A.

DISPONE INOLTRE

al fine di agevolare la sua corretta applicazione e per le consequenziali attività di controllo, che la presente ordinanza venga pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale www.comune.pescara.it alla sezione Amministrazione Trasparente nonché alla sezione Approfondimenti alla pagina dedicata a tutte le ordinanze riferite all'argomento

<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente/servizio-vulnerabilita-del-territorio-ambiente/acque-di-balneazione/stagione-balneare-2026/>

INFORMA

l'autorità emanante è il Sindaco del **Comune di PESCARA**;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Territorio – Servizio Vulnerabilità del Territorio;

Il Dirigente responsabile del Settore è l'arch. Emilia FINO;

il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex art. 5 D.P.R. 241/90) è il geol. Edgardo Scurti;

SINDACO

Masci Carlo

(atto sottoscritto digitalmente)